



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"

Via Verdi 23/25 – 27100 PAVIA Tel. 0382 29120 –

cod.mecc. PVPS05000Q C.F. 96000610186

E-mail: pvps05000q@istruzione.it

Pec: pvps05000q@pec.istruzione.it



LS "COPERNICO" - PAVIA
Prot. 0004309 del 07/05/2024
VII (Uscita)

Informativa diretta alle lavoratrici operanti c/o l'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO art. 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'art. 11, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

VISTA l'analisi di Rischio del Documento di Valutazione dei Rischi di questa Istituzione Scolastica, con particolare riferimento alla "Analisi dei fattori di rischio per la salute delle lavoratrici gestanti"

DISPONE

che, in caso di gravidanza e/o puerperio le lavoratrici, a qualunque titolo presenti in questo Istituto — Docenti, Assistenti Amministrative, Collaboratrici Scolastiche, a tempo indeterminato o determinato — sono invitate ad esibire, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 151/2001, il certificato medico attestante il loro stato di gravidanza e la loro situazione specifica, al fine di consentire di attivare le procedure e le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre, contemplate dalla normativa vigente. Nei confronti di chi non invii formale comunicazione scritta, questa Amministrazione scolastica si ritiene sollevata da ogni responsabilità in merito.

Si sottolinea che il diritto alla tutela della gravidanza si attiva dal momento in cui si prenderà visione del relativo certificato medico. Sulla base della informazione, si procederà alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici ed ai processi o condizioni di lavoro.

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice madre: verranno adottate misure per allontanare la lavoratrice dalla eventuale situazione di rischio e per evitare l'esposizione del rischio, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro;

Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, si informerà l'Ispettorato Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (art. 5 della Legge 1204/71 e art. 17 c.2, lett. b-c del D.Lgs. 151/2001,

prevedono l'interdizione dal lavoro, previo parere favorevole dell'Azienda USL competente).

Si precisa che il D.Lgs 151/2001 all'art. 7, indica i lavori vietati alle lavoratrici in stato di gravidanza od in fase di allattamento (fino al settimo mese dopo il parto).

Specificatamente:

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori faticosi ed insalubri sono indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1976, no 1026, di cui si riportano alcune voci:

A. quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, no 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

B. i lavori che espongono alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;

C. i lavori su scale e impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

D. i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

E. i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco sotto riportato:

A. Lavoratrici gestanti.

1. Agenti:

a). Agenti biologici: taxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

b). agenti chimici: piombo e i suoi derivati; dalla misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto.

1. Agenti:

a). agenti chimici: piombo e i suoi derivati; dalla misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Paola Donatella Penna

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa

Firma per presa visione